Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare i punti da 25 a 33 e da 68 a 83 della sentenza impugnata per tutti i motivi di cui all'atto di impugnazione;

— accogliere il ricorso della ricorrente contro la decisione della commissione di ricorso o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale per il suo riesame; e

— condannare l'UAMI alle spese sostenute dalla ricorrente in entrambi i gradi.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata dev'essere parzialmente annullata per i seguenti motivi:

A. il Tribunale ha commesso un errore di diritto, in quanto ha escluso l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 ([1]) del Consiglio senza tener conto della giurisprudenza della Corte relativa alla complementarietà dei prodotti e servizi e al principio dell'interdipendenza; il Tribunale ha altresì trascurato o snaturato i fatti e gli elementi di prova addotti dalla AME rispetto alla somiglianza dei prodotti e servizi in questione, almeno per quanto riguarda la nozione di complementarietà;

B. il Tribunale ha violato l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 per i seguenti motivi:

i) il Tribunale ha commesso un errore di diritto, in quanto ha attribuito uno specifico grado di notorietà al marchio dell'AME, il che non è richiesto ai fini dell'attuazione della tutela rafforzata accordata dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009; inoltre, il Tribunale non si è conformato ai criteri definiti dalla giurisprudenza della Corte per la valutazione del grado di notorietà di un marchio;

ii) il Tribunale ha commesso un errore di diritto, poiché ha escluso l'esistenza di un nesso tra i marchi sulla base di una valutazione dei fattori rilevanti (in particolare, la natura dei prodotti o servizi interessati, il pubblico di riferimento, il livello di notorietà del marchio anteriore, il grado di distintività del marchio anteriore) non conforme ai criteri definiti dalla giurisprudenza della Corte ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009; il Tribunale è inoltre incorso in errore nel valutare la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi, il che non è richiesto ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009;

iii) il Tribunale ha commesso un errore di diritto poiché si è rifiutato di applicare l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 senza aver valutato se il segno richiesto potesse trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore o arrecare pregiudizio allo stesso.

([1]) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) il 3 dicembre 2014 — Atanas Ognyanov/Pubblico ministero presso la Sofiyska gradska prokuratura

(Causa C-554/14)

(2015/C 073/17)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski gradski sad

Parti

Persona condannata: Atanas Ognyanov

Altra parte interessata nel procedimento: Pubblico ministero presso la Sofiyska gradska prokuratura

Questioni pregiudiziali

1) Se le disposizioni della decisione quadro 2008/909/GAI consentano che lo Stato di esecuzione riduca, nella procedura di trasferimento, la durata della pena «privazione della libertà personale» irrogata nello Stato di emissione a motivo del lavoro svolto durante l'espiazione della stessa nello Stato di emissione nel modo seguente:

   A) la riduzione della pena è la conseguenza dell'applicazione della legislazione dello Stato di esecuzione all'esecuzione della pena, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 [della decisione quadro]. Se tale disposizione consenta che la legislazione dello Stato di esecuzione sull'esecuzione della pena si applichi già nella procedura di trasferimento in relazione a fatti avvenuti durante il periodo in cui il condannato era sottoposto alla giurisdizione dello Stato di emissione (ossia in relazione al lavoro svolto durante la detenzione nell'istituto penitenziario dello Stato di emissione).

   B) La riduzione della pena avviene sulla base della deduzione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2 [della decisione quadro]. Se tale disposizione consenta la deduzione di un periodo di tempo più lungo della durata della detenzione fissata secondo la legislazione dello Stato di emissione, quando si applica la legislazione dello Stato di esecuzione e in base ad essa i fatti avvenuti nello Stato di emissione (ossia il lavoro svolto nell'istituto penitenziario dello Stato di emissione) sono nuovamente valutati.

2) Nel caso in cui tale disposizione o altre disposizioni della decisione quadro siano applicabili alla riduzione della pena in esame, se debba essere di ciò informato lo Stato di emissione, qualora lo stesso ne abbia fatto espressa richiesta e se, in caso di opposizione da parte di quest'ultimo, si debba porre fine alla procedura di trasferimento. Nel caso in cui sia dato esito positivo alla richiesta di informazione, come la stessa debba avvenire — se in maniera generale ed astratta sul diritto applicabile oppure sulla concreta riduzione che il tribunale intende accordare a una determinata persona condannata.

Questione complementare

Nel caso in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea dichiari che le disposizioni dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2 della decisione quadro 2008/909/GAI non consentono allo Stato di esecuzione di ridurre la pena in base al suo diritto interno (a motivo del lavoro svolto nello Stato di emissione), se sia conforme al diritto europeo la decisione del giudice nazionale di applicare comunque il suo diritto nazionale, in quanto più favorevole rispetto all'articolo 17 della decisione quadro 2008/909/GAI.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris (Francia) il 9 dicembre 2014 — Genentech Inc./Hoechst GmbH, già Hoechst AG, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

(Causa C-567/14)

(2015/C 073/18)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Paris

Parti

Ricorrente: Genentech Inc.